

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2195/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'utilizzazione di diverse nomenclature compromette l'apertura e la trasparenza degli appalti pubblici europei. Il suo impatto sulla qualità e i termini di pubblicazione dei bandi di gara limita di fatto le possibilità di accesso agli appalti pubblici da parte degli operatori economici.
- (2) Nella sua raccomandazione 96/527/CE ⁽⁵⁾, la Commissione ha invitato le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori a utilizzare, per la descrizione dell'oggetto dei loro appalti, il vocabolario comune per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary — CPV), sviluppato sulla base di talune nomenclature già esistenti, per tener maggiormente conto delle specificità del settore degli appalti pubblici.
- (3) È opportuno unificare tramite un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici i riferimenti utilizzati dalle

amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la descrizione dell'oggetto degli appalti.

- (4) È necessario che gli Stati membri dispongano di un sistema di riferimento unico, che utilizzi la stessa descrizione dei beni nelle lingue comunitarie ufficiali e uno stesso codice alfanumerico corrispondente che consenta di eliminare le barriere linguistiche a livello comunitario.
- (5) È pertanto opportuno adottare con il presente regolamento il CPV, in una versione riveduta, un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici applicabile ai sensi delle direttive relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.
- (6) È altresì opportuno elaborare, a titolo indicativo, tavole di corrispondenza tra il CPV e la «Classificazione dei prodotti associati alle attività nella Comunità economica europea» (CPA), la «Classificazione centrale dei prodotti» (CPC Prov.) delle Nazioni Unite, la «Nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea» (NACE Rev. 1) e la «Nomenclatura combinata» (NC).
- (7) La struttura e i codici del CPV possono richiedere degli adeguamenti o delle modifiche, in funzione dell'evoluzione degli appalti e dei fabbisogni degli utilizzatori. È pertanto necessario prevedere una procedura di revisione adeguata.
- (8) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.
- (9) Poiché lo scopo dell'azione in questione, vale a dire l'istituzione di un sistema di classificazione applicabile agli appalti pubblici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 48 del 21.2.2002, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 192 del 12.8.2002, pag. 50.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 7 giugno 2002 (GU C 281 E del 19.11.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 25 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 222 del 3.9.1996, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.